

**CONVENZIONE QUADRO PER LA FRUIBILITÀ DEI DATI TRA IL COMUNE DI
LUCCA E GEAL S.P.A.**

**IN ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA CONDIVISIONE
DELLE BASI INFORMATIVE TERRITORIALI, DEMOGRAFICHE E SOCIALI**

22 novembre 2021

TRA

Comune di Lucca, Via Santa Giustina 6 – Palazzo Orsetti- Lucca. In persona del Dirigente dell'U.O. Servizi Sociali, Dott. Graziano Angeli, (di seguito anche il "**Comune**"),

E

G.E.A.L. S.p.a. (Gestione Esercizio Acquedotti Lucchesi), codice fiscale e P.IVA 01494020462, con sede legale a Lucca in Viale Luporini n. 1348, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Ing. Salvatore Pipus, (di seguito anche "**Geal**")

(Il Comune e GEAL, di seguito, congiuntamente, le "Parti" o, singolarmente, la "Parte")

PREMESSO CHE

- (A)** Geal è società partecipata dal Comune di Lucca, per il tramite di Lucca Holding S.p.a., ed è concessionaria della gestione del servizio idrico integrato sul territorio del Comune di Lucca;
- (B)** Il Comune di Lucca, in adempimento dei propri fini istituzionali, ha destinato risorse finanziarie per sostenere le famiglie per il pagamento delle utenze pregresse sulle utenze domestiche determinate dallo stato di bisogno connesso alla emergenza epidemiologica;
- (C)** i dati trattati da Geal riguardano i dati anagrafici degli utenti e i dati relativi alla morosità nel pagamento delle bollette dei soggetti sopra identificati;
- (D)** il Comune di Lucca ha rappresentato a Geal la necessità, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, di poter accedere ai dati di eventuali soggetti morosi a cui destinare le misure assistenziali sopra definite;
- (E)** le Parti hanno sottoscritto in data 13/01/2020 un Protocollo d'Intesa

regolante la condivisione reciproca di basi informative demografiche relativa alle azioni di tutela sociale portate avanti dal Comune di Lucca;

- (F) a fronte della manifestata esigenza, le competenti funzioni aziendali delle Parti, con il coinvolgimento dei propri Responsabili della protezione dei dati, hanno svolto i necessari approfondimenti e valutazioni in ordine alla legittimità di tale comunicazione di dati personali e in merito alle misure tecniche e organizzative da adottare per garantire livelli di sicurezza adeguati ai rischi;
- (G) l'art. 2-ter del D.lgs. 196/2003 (il "**Codice Privacy**") prevede che *«la comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati»*;
- (H) l'art. 50 del D.lgs. 82/2005 (il "**Codice dell'Amministrazione Digitale**") stabilisce che *«qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive»*;
- (I) l'art. 58 del Codice dell'Amministrazione Digitale stabilisce che *«le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari»*;
- (J) il combinato disposto delle disposizioni contenute nel Codice Privacy e nel Codice dell'Amministrazione Digitale legittima il trasferimento dei dati cui le Parti intendono dare corso;



- (K) in attuazione di quanto previsto dalle “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni” emanate dalla Agenzia per l’Italia Digitale nel giugno 2013 e, in particolare ai sensi dell’art 6 recante “Contenuto della Convenzione”, le Parti dichiarano di conoscere ed accettare i principi ed i riferimenti normativi che legittimano la stipula della presente convenzione (la “**Convenzione**”) espressamente menzionati nelle suddette Linee Guida;
- (L) con la presente Convenzione, le Parti, anche ad ulteriore specificazione di quanto previsto nel Protocollo d’Intesa di cui alla lett. F), intendono disciplinare termini e condizioni dell’accesso ai dati di Geal da parte del Comune di Lucca.

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Ambito di applicazione e contesto

1. Geal riconosce al Comune di Lucca la possibilità di ottenere i dati personali, contenuti nelle banche dati di Geal, relativi all’utenza morosa in possesso dei requisiti indicati nella determina di cui alla lett. A) della presente Convenzione, rendendosi disponibile a condividerli con le modalità indicate all’articolo 4 della stessa. L’accesso a tali dati da parte del Comune di Lucca avverrà per l’esclusivo adempimento dei fini assistenziali di aiuto dell’utenza disagiata.
2. Il Comune, accedendo ai dati messi a disposizione da Geal, si impegna a svolgere il servizio di consultazione nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le modalità di seguito specificate.
3. La messa a disposizione da parte di Geal di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto della Convenzione potrà avvenire solo previa valutazione favorevole delle motivazioni che il Comune di Lucca dovrà far pervenire per iscritto, sulla base di specifiche finalità di utilità pubblica e competenze istituzionali dichiarando, nel contempo la pertinenza e necessità dei dati ulteriori richiesti.

Articolo 2 – Finalità e utilizzo dei dati

Le Parti convengono che l’obiettivo specifico che la Convenzione si pone è quello di facilitare lo svolgimento dei compiti istituzionali del Comune di Lucca al fine di acquisire le informazioni necessarie per i fini di tutela e assistenziali sopra descritti.

L’utilizzo dei dati che il Comune di Lucca è esclusivamente quello di consultazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come

indicato nelle premesse della Convenzione.

Articolo 3 – Soggetti

1. I dati identificativi delle Parti sono indicati in epigrafe.
2. Il Responsabile della Convenzione per Geal è Cristina Gabbriellini (c.gabbriellini@geal-lucca.it).
3. Il Responsabile della Convenzione per il Comune di Lucca è il Dirigente del U.O. Servizi Sociali, Graziano Angeli.
4. Il Comune di Lucca garantisce a Geal che gli incaricati che potranno accedere ai dati personali in forza della Convenzione sono stati formalmente designati, hanno ricevuto puntuali istruzioni su come procedere al trattamento, sono stati adeguatamente formati e si sono vincolati a mantenere strettamente riservati i dati personali trattati.

Articolo 4 – Modalità di accesso

1. L'accesso ai dati è consentito esclusivamente al personale autorizzato dal Comune di Lucca in possesso di apposite credenziali di autenticazione, strettamente personali, rilasciate da Geal;
2. Le credenziali di autenticazione sono rappresentate da username/password, fornite con modalità sicure all'utente autorizzato.
3. In aggiunta a tale modalità potranno essere fornite delle estrazioni dell'archivio della banca dati: tali estrazioni non saranno rese in via automatizzata.

Articolo 5 - Limitazioni e responsabilità

1. Geal, consentendo l'accesso ai dati di cui in premessa al Comune di Lucca, è sollevata da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti e indiretti che possano derivare dall'uso dei dati oggetto della Convenzione, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell'erogazione del servizio di consultazione, ovvero per inesattezze o incompletezze dei dati contenuti negli archivi oggetto di consultazione, o per variazioni dovute alla tecnologia.

Articolo 6 – Obblighi e divieti per l'Ente Fruitore

1. Il Comune di Lucca, accedendo ai dati di Geal, si impegna a garantire che l'uso degli stessi avvenga unicamente per usi istituzionali e segnatamente per un uso di pubblica utilità, per gli esclusivi compiti di pubblico interesse e sociali e nell'osservanza dei principi della pertinenza, completezza e non eccedenza, rispetto alla finalità per cui sono raccolti e trattati, dando altresì precise istruzioni al personale affinché sia esclusa la possibilità di accesso ai dati attraverso l'utilizzo di password altrui, dovendo sempre rimanere tracciata per

ogni operazione la sua riconducibilità ad uno specifico utente.

2. Il Comune, accedendo ai dati di Geal, si impegna inoltre a far sì che nessuno riveli, utilizzi, divulghi, riproduca, ceda a terzi notizie, informazioni e dati messi a disposizione o tratti i medesimi per finalità diverse da quelle stabilite dalla Convenzione.
3. Si impegna altresì ad assumere tutte le cautele imposte dalla normativa in materia di tutela della privacy e a comunicare tempestivamente qualsiasi incidente occorso, riguardante la sicurezza o che comunque abbia impatto diretto o indiretto nei processi del sistema, nonché ogni modificazione tecnica ed organizzativa che possa incidere sul contenuto della Convenzione. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente a mezzo PEC ogni mutamento avvenuto in ordine al personale autorizzato.

Articolo 7 – Oneri

1. L'accesso ai dati di cui alla Convenzione avviene a titolo gratuito e senza ulteriori oneri, secondo quanto previsto dall'articolo 58 comma 2 del CAD.
2. Non sono previste spese contrattuali.
3. La Convenzione, redatta in due originali, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art 1 della tabella allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131 Testo unico sull'imposta di registro.
4. La Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B, del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Articolo 8 – Durata

1. La Convenzione ha durata per il tempo strettamente necessario ad eseguire l'oggetto della prestazione da parte del Comune e ha validità dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le Parti.

Articolo 9 – Modifiche e risoluzione

1. In caso di inadempimento da parte del Comune di Lucca rispetto quanto previsto dalla presente Convenzione, Geal avrà facoltà di risolvere con effetto immediato la stessa mediante comunicazione via PEC con riserva di ottenere il risarcimento di eventuali danni.
2. Qualora subentrino disposizioni normative o regolamentari, amministrative o direttive ministeriali in materia che risultino incompatibili con quanto previsto nella Convenzione medesima, le Parti si obbligano ad apportare le dovute modifiche e, in caso di mancato accordo, la Convenzione cesserà di avere effetto.

Articolo 10 – Dichiarazioni di impegno

1. Il Comune di Lucca si impegna al corretto utilizzo dei dati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Il Comune di Lucca dichiara di essere consapevole della possibilità di controlli da parte di Geal previsti dal GDPR e dal Codice Privacy per

verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi.

3. Per l'espletamento di tali controlli, il Comune di Lucca si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione compresi atti di adozione/implementazione delle misure di sicurezza previste dal GDPR e dal Codice Privacy.
4. Il Comune di Lucca si impegna fin da ora a rispettare ulteriori regolamenti che Geal adotterà in materia di accesso alla propria banca dati anche in relazione ai criteri di sicurezza.
5. Il Comune di Lucca si impegna altresì a comunicare tempestivamente a Geal, e comunque, entro 24 ore, a mezzo PEC eventuali incidenti sulla sicurezza qualora abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza;

Articolo 11 – Protezione dei dati personali e misure di sicurezza

1. Al fine di assicurare la correttezza del trattamento e la riduzione del rischio nell'utilizzo dei dati personali sono state adottate le seguenti misure e accorgimenti:
 - a) Verifiche preliminari:
 - della base normativa che legittima il fruitore ad accedere ai dati;
 - della finalità istituzionale perseguita dal fruitore e la natura e la qualità dei dati richiesti;
 - della modalità di accesso ai dati più idonea rispetto alle finalità, alla natura e alla quantità dei dati, alle caratteristiche anche infrastrutturali e organizzative di fruitore ed erogatore.
 - b) Selezione dei dati:
 - verifica del rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza in relazione a ciascuna finalità perseguita dal fruitore;
 - individuazione e prefigurazione di diversi livelli di accesso che offrano al fruitore unicamente i dati necessari per le proprie esigenze istituzionali.
 - c) Soggetti incaricati del trattamento:
 - designazione incaricati al trattamento dei dati da parte del fruitore;
 - individuazione della procedura di autenticazione e autorizzazione degli utenti;
 - istruzioni e correttezza del trattamento.
 - d) Misure di sicurezza
 - la password, comunicata direttamente al singolo incaricato separatamente rispetto al codice per l'identificazione (user id), sia modificata dallo stesso al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni 3 mesi e le ultime 3 password non possano essere riutilizzate.
 - la password deve rispondere a requisiti di complessità (almeno 8 caratteri, uso di caratteri alfanumerici, lettere maiuscole e minuscole, caratteri estesi);
 - e) Controlli.



Articolo 12 – Titolarità del dato ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

1. Geal conserva la piena ed esclusiva titolarità delle informazioni originali contenute nella banca dati oggetto della Convenzione, nonché dell'applicativo utilizzato. Ha l'esclusiva competenza a gestire, definire e modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati e la facoltà di variare la base informativa in relazione alle esigenze istituzionali o organizzative, ovvero nel caso ritenga di effettuare modifiche e innovazioni tecniche relative al sistema.
2. La Parte che accede alla banca dati dell'altra Parte assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati oggetto di comunicazione. Il Comune non può in alcun caso cedere a terzi i dati di cui verrà in possesso in conseguenza dell'applicazione della Convenzione.

Articolo 13 – Autocertificazione di conformità

3. La Convenzione è stata redatta conformemente alle "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni" predisposte dall'Agenzia per l'Italia Digitale del giugno 2013. Pertanto, l'adempimento dell'esame preventivo del Garante per la protezione dei dati personali si intende soddisfatto.

Articolo 14 - Comunicazioni, pubblicazione e allegati

4. Copia della presente viene pubblicata da ciascuna Parte sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" dandone comunicazione all'Agenzia per l'Italia Digitale secondo lo schema previsto dalle "Linee Guida" sopra citate.
5. Allegati alla Convenzione, quali parti integranti della medesima:
 - Allegato 1** – autocertificazione di conformità;
 - Allegato 2** – caratteristiche tecniche del sistema reso disponibile e descrizione dell'infrastruttura tecnologica;

Lucca, li _____

Letto, approvato e sottoscritto

G.E.A.L. S.p.A.
Ing. Salvatore Pipus
Amministratore Delegato

Comune di Lucca
U.O. Servizi Sociali
Graziano Angeli